



Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N. 049

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 25.09.2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 Coppa della Divisione

GARA DEL 23/09/2023: REAL DEM CALCIO 5 - SULMONA

Reclamo proposto da: Real Dem calcio a 5

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo proposto dalla Società REAL DEM CALCIO A 5 avverso l'esito della gara in oggetto osserva:

Rilevato che il preannuncio di reclamo proposto dalla società REAL DEM CALCIO A 5 non è pervenuto nelle modalità e nel rispetto dei termini abbreviati previsti dal Comunicato Ufficiale n. 78/A del 21/08/2023 per le gare della fase di qualificazione della coppa della divisione organizzata dalla Divisione Calcio a 5 (stagione sportiva 2023/2024) della F.I.G.C. che tassativamente ha statuito che " ... per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), e 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle gare sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo, è fissato entro 30 minuti dal termine della stessa; il preannuncio dovrà essere consegnato per iscritto in duplice copia agli arbitri della gara;"

La ricorrente, infatti, non ha provveduto a presentare il preannuncio di ricorso entro 30 minuti dal termine della gara, così come previsto a pena di inammissibilità dall'art.67 comma 1 del C.G.S. nei nuovi termini abbreviati sopra indicati;

P.Q.M.



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma
Tel. 06.98876993
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



decide:

- a) di respingere il reclamo dichiarandolo irricevibile, provvedendo di conseguenza ad omologare il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell'incontro: REAL DEM CALCIO A 5 - SULMONA FUTSAL 0 - 10
b) la tassa di reclamo viene addebitata.

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 25/09/2023.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini